

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 47

33° anno

27 febbraio 1990

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
90/C 47/01	n. 276/89 dell'on. Pieter Dankert alla Commissione Oggetto: Mancato rispetto delle disposizioni in materia di quote lattiere	1
90/C 47/02	n. 293/89 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Intossicazione alimentare dei profughi curdi iracheni del campo di Mardin nel Kurdistan turco	1
90/C 47/03	n. 303/89 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Carta sociale	2
90/C 47/04	n. 319/89 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Valutazione dell'impatto ambientale nei Paesi Bassi	2
90/C 47/05	n. 320/89 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva 80/836/Euratom sulle norme di base Euratom	3
90/C 47/06	n. 372/89 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Discriminazione in base all'età	4
90/C 47/07	n. 373/89 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Assegni familiari	4
90/C 47/08	n. 390/89 degli on. Cristiana Muscardini, Gianfranco Fini e Giuseppe Rauti alla Commissione Oggetto: Unità cerebro-spinale	5
90/C 47/09	n. 412/89 dell'on. Michael Welsh alla Commissione Oggetto: Comunicazioni ingannevoli e richieste di pagamento non sollecitate	5
90/C 47/10	n. 431/89 degli on. Terence Wynn e Kenneth Stewart alla Commissione Oggetto: False fatture telefax	5

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70% — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
90/C 47/11	n. 444/89 dell'on. Kenneth Stewart alla Commissione Oggetto: Emissione in vari paesi d'Europa di fatture fittizie relative al noleggio di apparecchi telefax	5
90/C 47/12	n. 638/89 dell'on. Michael Hindley alla Commissione Oggetto: Fatture per un fantomatico elenco commerciale	6
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 412/89, 431/89, 444/89 e 638/89	6
90/C 47/13	n. 416/89 dell'on. Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Divieto comunitario dei rivestimenti per pavimenti che contengono amianto	6
90/C 47/14	n. 417/89 dell'on. Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Regolamentazione sulle radiografie dentarie	7
90/C 47/15	n. 418/89 dell'on. Derek Prag alla Commissione Oggetto: Norme di controllo della progettazione per nuovi edifici	7
90/C 47/16	n. 421/89 dell'on. Carmen Diez de Rivera Icaza alla Commissione Oggetto: Utilizzazione di carta riciclata per le pubblicazioni ordinarie della CEE	7
90/C 47/17	n. 450/89 dell'on. Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Credito fondiario e normativa comunitaria nel settore finanziario e bancario	8
90/C 47/18	n. 467/89 dell'on. Joaquin Siso Cruellas alla Commissione Oggetto: Emissione di moneta propria nella colonia britannica di Gibilterra	8
90/C 47/19	n. 474/89 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Piastrini elettronici di individuazione per gli autori di reati penali	9
90/C 47/20	n. 482/89 dell'on. Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Situazione sanitaria delle spiagge della Cantabria	9
90/C 47/21	n. 492/89 dell'on. Victor Manuel Arbeola Muru alla Commissione Oggetto: Misure a favore delle imprese che proteggono l'ambiente	10
90/C 47/22	n. 533/89 dell'on. Joseph Pons Grau al Consiglio Oggetto: Concorsi delle Comunità europee (Concorso CJ 181/88)	10
90/C 47/23	n. 557/89 dell'on. Carlos-Alfred Gasóliba i Böhm alla Commissione Oggetto: Minoranze linguistiche	10
90/C 47/24	n. 578/89 dell'on. Klaus Hänsch alla Commissione Oggetto: Piano di ridimensionamento delle capacità produttive del settore siderurgico nella CEE	10
90/C 47/25	n. 579/89 dell'on. François de Donnée alla Commissione Oggetto: Ammende inflitte dalla Commissione per pratiche concordate	11
90/C 47/26	n. 614/89 dell'on. François de Donnée alla Commissione Oggetto: Commercio di prodotti indispensabili alla raffinazione della droga	11
90/C 47/27	n. 631/89 dell'on. James Fitzsimons alla Commissione Oggetto: Coefficiente di solvibilità degli enti creditizi	11

(*segue in 3ª pagina di copertina*)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
90/C 47/28	n. 637/89 dell'on. Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Ripartizione per regioni degli stanziamenti per la ricerca	12
90/C 47/29	n. 742/89 dell'on. Madron Seligman al Consiglio Oggetto: Sostegno ad un'azione internazionale contro la pesca d'alto mare con reti alla deriva	12
90/C 47/30	n. 808/89 dell'on. Gérard Deprez al Consiglio Oggetto: Problemi del trasporto su strada	13
90/C 47/31	n. 862/89 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Interventi del FSE a favore del Belgio	13
90/C 47/32	n. 886/89 dell'on. Klaus Hänsch al Consiglio Oggetto: Assunzione di esperti nazionali invece di funzionari europei	13
90/C 47/33	n. 935/89 dell'on. José Happart al Consiglio Oggetto: Abolizione della tassa di corresponsabilità lattiera	14
90/C 47/34	n. 955/89 dell'on. Gérard Monnier-Besombes al Consiglio Oggetto: Apertura di un'inchiesta sul comportamento delle forze di polizia il 28 settembre scorso a Miramas	14
90/C 47/35	n. 1046/89 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Rilevamento della presenza di metalli nel terreno come hobby	14
90/C 47/36	n. 1165/89 dell'on. Artur da Cunha Oliveira al Consiglio Oggetto: Libera circolazione delle persone — Nozione di lavoratore — Lavoratori impegnati in programmi di reinserimento sociale	15

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 276/89

dell'on. Pieter Dankert (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° agosto 1989)

(90/C 47/01)

Oggetto: Mancato rispetto delle disposizioni in materia di quote lattiere

In risposta all'interrogazione scritta n. 2518/87 ⁽¹⁾ la Commissione comunicava che, sebbene all'inizio del 1987 diversi Stati membri si fossero impegnati a regolarizzare le misure nazionali, essa non era in quel momento in grado di dire se tutti gli Stati membri applicassero correttamente le disposizioni in questione e che, finché anche uno solo degli Stati membri non si fosse conformato alle disposizioni comunitarie, essa avrebbe determinato le opportune conseguenze finanziarie.

1. Può precisare la Commissione presso quali Stati membri è intervenuta per fare loro presenti gli obblighi in materia di rispetto delle quote lattiere?
2. Può far sapere la Commissione se, come conseguenza di quanto sopra, nell'ambito delle attività di liquidazione dei conti per l'esercizio di bilancio 1987 sta considerando la possibilità di trarre le opportune conseguenze finanziarie?
3. In caso affermativo, di quali Stati membri si tratta e quali sono gli importi attualmente in questione?

(¹) GU n. C 36 del 13. 2. 1989, pag. 18.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(6 novembre 1989)

1. La Commissione ha invitato gli Stati membri che non applicano il regime del prelievo supplementare «lat-

te», in conformità di quanto disposto dalla normativa comunitaria, a por fine a questa situazione. Si tratta dell'Italia, della Repubblica federale di Germania, dei Paesi Bassi, della Francia, del Belgio e della Danimarca.

2 e 3. Nel caso in cui la mancata osservanza delle disposizioni comunitarie in questione avesse determinato conseguenze finanziarie negative per il FEAOG, la Commissione ne terrebbe conto nella propria decisione di liquidazione dei conti relativa all'esercizio 1987. Detta decisione sarà adottata, previa consultazione del comitato del FEAOG, nell'ottobre 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 293/89

dell'on. Raymonde Dury (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1989)

(90/C 47/02)

Oggetto: Intossicazione alimentare dei profughi curdi iracheni del campo di Mardin nel Kurdistan turco

Il 10 giugno 1989 nel campo di Mardin, che ospita circa 16 000 curdi iracheni, i responsabili turchi hanno offerto ai profughi del cibo avariato. 4 000 persone sono state intossicate: 15 sono state colpite da paralisi, 50 sono state ridotte in gravi condizioni, mentre le altre presentavano sintomi molto preoccupanti: diarrea, ematemesi, tumefazione dell'epidermide... Nessuna delle vittime è stata ricoverata in ospedale.

La Commissione può comunicare quali aiuti ha potuto fornire a questi profughi, in particolare per far fronte ai gravissimi problemi sanitari incontrati da alcuni profughi?

La Commissione ha già discusso, ovvero intende discutere con le autorità turche la questione della reintegrazione di questi profughi?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(16 novembre 1989)

Considerando le difficoltà che si presentano in un campo profughi di grandi dimensioni, è spesso estremamente difficile mantenere soddisfacenti condizioni igienico-sanitarie, soprattutto per quanto riguarda la preparazione dei pasti. Di conseguenza, quando scoppia un'epidemia, questa si diffonde rapidamente, data la densità della popolazione. Alla Commissione risulta tuttavia che non ci sono prove che confermino l'accusa, rivolta da un gruppo di profughi curdi ai responsabili turchi, di aver deliberatamente offerto del cibo avariato nel campo di Mardin e di non aver fornito cure mediche alle vittime colpite dall'epidemia. (È noto che questa estate si sono verificati molti casi di colera in altre zone della Turchia sudorientale.)

Dopo un primo aiuto d'urgenza di 500 000 ECU assegnato alla fine del 1988 per l'acquisto di tende ed altro materiale, la Commissione non ha fornito altri aiuti ai profughi iracheni. Negli ultimi mesi un certo numero di potenziali donatori occidentali, fra i quali la Commissione e le autorità turche, hanno discusso, sotto gli auspici dell'UNHCR, le azioni da intraprendere a favore di questi profughi, ma non hanno ancora stabilito le modalità d'intervento.

La Commissione non ha discusso con le autorità turche la questione della reintegrazione dei profughi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 303/89

di Lord O'Hagan (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 agosto 1989)

(90/C 47/03)

Oggetto: Carta sociale

La Commissione ha probabilmente constatato che in taluni Stati membri la Carta sociale è stata causa di notevole controversia.

1. Può la Commissione specificare la base legale della Carta sociale?
2. L'adozione della Carta sociale legittimerebbe automaticamente l'emanazione della conseguente normativa, o quest'ultima dovrebbe percorrere il normale iter legislativo previsto dai trattati e dall'Atto unico europeo?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreu
in nome della Commissione**

(27 ottobre 1989)

1. Il progetto di Carta comunitaria dei diritti fondamentali consiste in una dichiarazione solenne con la quale

i capi di Stato e di governo proclamerebbero, per la prima volta a livello di Consiglio europeo, il loro attaccamento a una serie di principi considerati essenziali per la realizzazione della dimensione sociale del mercato interno. Si tratta di un atto politico che non necessita di una base giuridica specifica.

2. L'adozione della Carta non modificherebbe il trattato. Utilizzando i diversi strumenti a sua disposizione, la Commissione sarebbe chiamata a formulare in un programma di lavoro proposte relative all'applicazione a livello comunitario dei principi sanciti dalla Carta. A tal fine sarebbe tenuta ad osservare la procedura prevista dal trattato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 319/89

dell'on. Hemmo Muntingh (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 agosto 1989)

(90/C 47/04)

Oggetto: Valutazione dell'impatto ambientale nei Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi è stata progettata la costruzione di una nuova strada tra i comuni di Doenrade, Brunssum e Heerlen. L'opportunità di costruire detta strada è assai controversa a giudicare da centinaia di proteste inviate alle autorità dagli abitanti della zona. La strada dovrebbe attraversare un'area naturale di gran pregio e futura area di silenzio. Non è prevista una valutazione dell'impatto ambientale prima della costruzione della strada. A quanto pare la legislazione olandese non lo esige.

1. La Commissione non ritiene che la legislazione olandese, non esigendo una valutazione dell'impatto ambientale in relazione alla costruzione di strade, presenti una carenza in materia di attuazione della direttiva europea sulla valutazione dell'effetto ambientale (85/337/CEE) (1)?
2. La Commissione può segnalare le altre carenze della legislazione olandese con riferimento alla direttiva in parola?
3. Quali iniziative prenderà la Commissione affinché la legislazione olandese sia resa conforme alla direttiva in parola?
4. Qualora le autorità olandesi rimangano in difetto e non facciano procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale in relazione alla costruzione della strada di cui sopra, la Commissione eserciterà pressioni sul governo olandese affinché la costruzione in parola sia rinviata in attesa che venga acquisita un'adeguata valutazione dell'impatto ambientale?

(1) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(26 ottobre 1989)

1 e 2. La Commissione ha riscontrato che la normativa danese emanata in applicazione della direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto di alcuni progetti pubblici e privati sull'ambiente non ha correttamente recepito nell'ordinamento interno l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafo 1/allegato I (1.7 strade a scorrimento rapido) e l'articolo 4, paragrafo 2/allegato II della direttiva stessa.

3 e 4. In data 19 luglio 1989 — per fare anche seguito alle denunce attinenti alla costruzione di una nuova strada tra i comuni di Doenrade, Brunssum e Heerlen — la Commissione ha deciso di avviare contro i Paesi Bassi una procedura d'infrazione per trasposizione scorretta o incompleta della direttiva in parola.

Attualmente la Commissione sta preparando una lettera d'ingiunzione (è questa la prima fase del procedimento d'infrazione di cui all'articolo 169 del trattato CEE).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 320/89

dell'on. Hemmo Muntingh (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 agosto 1989)

(90/C 47/05)

Oggetto: Applicazione della direttiva 80/836/Euratom sulle norme di base Euratom

Nel decreto legge olandese sulla protezione dalle radiazioni e l'energia nucleare (1986, 465) non viene limitata l'attività specifica delle piccole fonti radioattive, il che è in contrasto con la direttiva europea 80/836/Euratom ⁽¹⁾ (norme di base Euratom). Ne consegue che un certo numero di utilizzazioni di fonti radioattive a livello civile e industriale non necessitano il rilascio di autorizzazioni di sorta. Pertanto, manca qualsiasi iter amministrativo in sede di consegna dei materiali, come pure qualsiasi controllo a livello dei residui.

- 1) La Commissione può fornire un quadro d'insieme delle carenze della legislazione olandese in relazione alla direttiva 80/836/Euratom?
- 2) La Commissione intende prendere iniziative affinché la legislazione olandese venga conformata alla direttiva in parola?
- 3) Dato per scontato che essa consideri la sicurezza nucleare e civile come una questione di rilevanza ambientale, la Commissione non sarebbe disposta a far figurare la legislazione CEE in materia nel quadro di sintesi della legislazione CEE sull'ambiente, già pubblicato come documento XI/989/87?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(10 novembre 1989)

La direttiva 80/836/Euratom del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, prevede la facoltà degli Stati membri di esentare dall'obbligo di dichiarazione o di utilizzazione quelle attività che si avvalgono di sostanze o di apparecchiature il cui tasso di radioattività non superi livelli che possono considerarsi trascurabili sotto il profilo sanitario. I casi di deroga sono previsti dall'articolo 6 del decreto legge olandese sulla radioprotezione, conformemente all'articolo 4 della direttiva.

Nella sua qualità di custode dei trattati e tenuto conto delle competenze ad essa attribuite dal trattato Euratom, la Commissione è intervenuta presso le autorità olandesi al fine di ottenere la conformità integrale della legislazione nazionale olandese. La conformità implica l'adeguamento per quanto si riferisce alla giustificazione delle attività che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti; la verifica periodica del buon funzionamento degli strumenti di misurazione; il controllo dell'eventuale contaminazione dei singoli lavoratori di categoria A; l'esposizione eccezionale concentrata e l'elenco indicativo dei criteri di idoneità dei lavoratori.

Alla luce delle informazioni di cui dispone, la Commissione ha fondato motivo di ritenere che i punti in questione saranno resi conformi alla direttiva.

Il titolo II, capitolo III del trattato Euratom conferisce alla Comunità precise competenze in merito alla tutela sanitaria contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Gli articoli da 30 a 33 dello stesso trattato conferiscono alla Comunità europea per l'energia atomica potestà normativa per adottare norme fondamentali in materia di radioprotezione della popolazione e dei lavoratori.

Inoltre, ai sensi degli articoli da 35 a 38, la Commissione è competente per istituire controlli amministrativi e tecnici sulla contaminazione radioattiva dell'ambiente, al fine di accertare se gli Stati membri rispettano le norme fondamentali in materia di radioprotezione e di controllare il grado di radioattività dell'ambiente.

La normativa comunitaria in materia di tutela ambientale e di protezione contro le radiazioni ionizzanti ha seguito due sviluppi storicamente ben distinti. Se l'attività normativa sulla radioprotezione ai sensi del trattato Euratom è iniziata nel 1959, quella in materia ambientale è stata appena avviata negli anni '70 in forza del trattato CEE. Ciò non esclude, comunque, che anche la legislazione comunitaria in materia di radioprotezione venga rubricata nel documento XI/989/87.

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 372/89

dell'on. James Ford (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(7 settembre 1989)
(90/C 47/06)

Oggetto: Discriminazione in base all'età

Un numero crescente di persone appartenenti alla fascia d'età fra i 50 e i 65 anni incontra discriminazioni sia esplicite che indirette da parte dei datori di lavoro al momento della ricerca di un impiego.

Può far sapere la Commissione se ha in programma uno studio sulla diffusione del fenomeno nella Comunità europea e quali azioni propone per farvi fronte?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(31 ottobre 1989)

La discriminazione nel settore dell'occupazione è un problema che finora è stato avvertito soprattutto dai giovani e dalle donne.

Tuttavia, destando sempre maggiori preoccupazioni, la discriminazione nei confronti dei lavoratori più anziani è un fenomeno che la Commissione non può trascurare. Infatti sarà affrontato nell'ambito del nuovo programma d'azione della Commissione per la solidarietà tra generazioni, attualmente in preparazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 373/89

dell'on. James Ford (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(7 settembre 1989)
(90/C 47/07)

Oggetto: Assegni familiari

In considerazione delle forti diversità esistenti tra gli Stati membri per quanto concerne i regimi di sicurezza sociale e, di conseguenza, i redditi familiari, si fa sempre più pressante la necessità di una politica comunitaria uniforme in materia di assegni familiari.

- 1) Quali passi sono stati compiuti in vista dell'instaurazione di una politica comune in materia di assegni familiari che preveda l'armonizzazione di questi ultimi e dei relativi regimi sulla base dei più alti standard esistenti?
- 2) Quali iniziative sono state prese nel settore degli assegni familiari per attuare le conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 giugno 1988?

**Risposta data dal sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(13 novembre 1989)

Sulla scia di quanto espresso dal Consiglio europeo di Copenaghen dell'11 e 12 giugno 1988, il Consiglio ha adottato le conclusioni che hanno condotto nel 1989 ad una riunione dei ministri incaricati delle politiche della famiglia ed alla presentazione della relazione contenente i risultati delle loro discussioni.

Secondo quanto espresso nella comunicazione della Commissione sulle politiche della famiglia ⁽¹⁾, il 29 settembre 1989 il Consiglio ed i ministri incaricati hanno adottato conclusioni concernenti la politica della famiglia in cui si chiede, in particolare, alla Commissione di ampliare lo scambio di informazioni e di esperienze nel settore mediante un coinvolgimento maggiore dei funzionari statali ad alto livello e delle organizzazioni non governative che rappresentano le famiglie.

Il Consiglio ha inoltre rilevato la necessità di una convergenza nel definire gli obiettivi e le politiche in materia di protezione sociale.

L'armonizzazione delle prestazioni familiari non è prevista a questo stadio.

Per quanto concerne la parità di trattamento fra uomini e donne, le attuali direttive 79/7/CEE (regimi legali) ⁽²⁾ e 86/378/CEE (regimi professionali) ⁽³⁾ si applicano alle prestazioni familiari, pur con le seguenti restrizioni:

- a) La prima direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, esclude dal proprio campo di applicazione le prestazioni familiari in senso stretto in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, mentre si applica alle maggiorazioni di altre prestazioni di sicurezza sociale concesse per responsabilità familiari (vedi articolo 3, paragrafo 2).
- b) La seconda direttiva 86/378/CEE, relativa all'attuazione della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale, si applica a tutte le prestazioni familiari concernenti, tuttavia, solo i lavoratori subordinati.

Una nuova proposta di direttiva presentata dalla Commissione il 23 ottobre 1987 ⁽⁴⁾ vorrebbe infine colmare le lacune lasciate dalle prime due direttive e garantire la parità di trattamento con riferimento a tutte le prestazioni familiari. Tale proposta viene ancora discussa in seno ai comitati competenti e una decisione in materia non è stata pertanto presa a tutt'oggi.

⁽¹⁾ Doc. COM(89) 363 def.

⁽²⁾ GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 225 del 17. 8. 1986, pag. 40.

⁽⁴⁾ Doc. COM(87) 494 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 390/89

degli on. **Cristiana Muscardini, Gianfranco Fini e Giuseppe Rauti (NI)**

alla Commissione delle Comunità europee

(7 settembre 1989)

(90/C 47/08)

Oggetto: Unità cerebro-spinale

Può la Commissione comunicare se in tutti gli Stati membri sia stata istituita almeno una «Unità cerebro-spinale territoriale» ogni 2 milioni di abitanti? Intende la Commissione, nel caso contrario, dare le disposizioni necessarie affinché i relativi governi provvedano alla costituzione di tali unità entro il 1991?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(31 ottobre 1989)

Purtroppo la Commissione non ha informazioni disponibili sulla distribuzione di unità specializzate «cervello-spinali» negli Stati membri.

Inoltre, tenuto conto delle priorità della Commissione in altre sfere d'attività, attualmente non sono previste misure specifiche in questo campo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 412/89

dell'on. Michael Welsh (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 ottobre 1989)

(90/C 47/09)

Oggetto: Comunicazioni ingannevoli e richieste di pagamento non sollecitate

La Commissione è al corrente del fatto che talune organizzazioni, le quali affermano di pubblicare annuari commerciali, spediscono a ditte fatture in relazione all'inserimento non sollecitato dei loro nominativi in detti annuari? Ultimamente alcune ditte del Lancashire hanno ricevuto fatture spedite dalla Danimarca con cui si chiede il versamento di 308 £ presso un indirizzo nel Liechtenstein per un loro presunto inserimento in un «elenco telefax internazionale di dati comuni».

Nel Regno Unito si applica a queste pratiche la legge «Unsolicited Goods and Services Act» in base alla quale dev'essere chiaramente evidenziato sui documenti in parola che non si tratta di fatture o di richieste di pagamento.

La Commissione ritiene che, nel contesto del 1992, sarebbe opportuno proteggere le ditte contro le possibilità di frodi, varando un provvedimento analogo alla legge «Unsolicited Goods and Services Act» a livello comunitario?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 431/89

degli on. **Terence Wynn e Kenneth Stewart (S)**

alla Commissione delle Comunità europee

(3 ottobre 1989)

(90/C 47/10)

Oggetto: False fatture telefax

Talune aziende britanniche continuano a ricevere false fatture per il noleggio di attrezzature telefax, il cui importo è sempre lo stesso e cioè 308 £.

Soltanto da una dicitura stampata a caratteri minuscoli si capisce che l'addebito è dovuto alla registrazione della ragione sociale dell'azienda in una guida telefax internazionale. In proposito va notato comunque che questo servizio non è stato assolutamente richiesto e che gli autori continentali dell'astuta «frode» sperano che le fatture siano pagate prima che le aziende si rendano conto che non si tratta del normale canone per il noleggio dell'impianto telefax.

Per quanto riguarda le fatture più recenti, la spedizione è avvenuta dalla Danimarca e le condizioni di pagamento prevedevano un versamento a favore della Communal Data di Schaan nel Liechtenstein. Questo tipo di frode si è già verificato diverse volte negli ultimi otto anni a proposito di impianti telex. Nel 1981 le fatture provenivano dalla Spagna. Nel 1985 la Telexcon del Liechtenstein inviava fatture dalla Svizzera; nel 1987 la Telex Service Corp. faceva altrettanto avvalendosi di un altro indirizzo in Svizzera; e nel 1988 la Worldwide Communications Systems utilizzava indirizzi sia del Liechtenstein che della Svizzera. In tutti questi casi gli indirizzi utilizzati erano altrettante caselle postali.

Nel Regno Unito questo tipo di comportamento costituisce reato ai sensi della legge sui servizi e le merci non richieste del 1971 e le autorità preposte al controllo della regolarità negli scambi commerciali potrebbero sporgere denuncia contro chiunque svolga una siffatta attività nel Regno Unito. Purtroppo, nei paesi da cui sono spedite le suddette fatture non esistono leggi analoghe e ciò impedisce di promuovere l'azione legale.

La prassi sopra denunciata continuerà finché non sarà riconosciuta illegale in tutti i paesi d'Europa. Quale passo in tal senso, non potrebbe la Commissione intraprendere iniziative legislative per mettere al bando le suddette attività?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 444/89

dell'on. Kenneth Stewart (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 ottobre 1989)

(90/C 47/11)

Oggetto: Emissione in vari paesi d'Europa di fatture fittizie relative al noleggio di apparecchi telefax

Premesso che:

in tutto il Regno Unito e in altre aree della Comunità sono apparse fatture fittizie relative al noleggio di apparecchi

telefax; che migliaia di note, tutte di identico importo (308 sterline), sarebbero state inviate a ditte dotate di apparecchi telefax in tutto il paese;

come la Commissione certamente sa, solo una menzione a piccoli caratteri di stampa mostra trattarsi di fatture a fronte di quote per l'iscrizione del nome della ditta in una guida telefax internazionale; che tale servizio non è stato mai richiesto da alcuno e che gli autori di questo vero e proprio raggio speculano sulla probabilità che le fatture in questione siano saldate prima che le ditte si rendano conto che esse non hanno nulla a che fare con il normale canone di locazione telefax;

fatture di questo tipo — tutte indicanti quale recapito una casella postale — sono state inviate anche in Danimarca, Liechtenstein, Spagna e Svizzera;

nel Regno Unito tale prassi è illegale ai sensi della legge del 1971 sui beni e servizi non richiesti, ciò che consente di procedere in sede giudiziaria contro i responsabili; ma non esiste nei paesi dove le fatture sono state spedite un'analoga normativa, ciò che preclude ogni azione penale,

si chiede se la Commissione intenda assumere iniziative al riguardo, informando gli Stati membri di tali pratiche e raccomandando l'adozione di disposizioni legislative per la messa al bando di tali attività in tutta la CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 638/89

dell'on. Michael Hindley (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 ottobre 1989)

(90/C 47/12)

Oggetto: Fatture per un fantomatico elenco commerciale

Alcune ditte del Lancashire hanno ricevuto dalla Danimarca la fattura per un presunto inserimento in un elenco telefax internazionale. Tali prestazioni di servizi non richiesti violano la legislazione britannica.

La Commissione ha ricevuto segnalazioni di casi analoghi da altri Stati membri?

Intende essa coordinare i tentativi di bloccare tale pratica?

Ritiene essa che l'adozione di norme comunitarie specifiche potrebbe essere utile per por fine a tale pratica?

**Risposta comune data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

alle interrogazioni scritte n. 412/89, 431/89, 444/89 e 638/89

(7 novembre 1989)

Per quanto concerne l'aspetto «pubblicità ingannevole» delle pratiche citate, si invitano gli onorevoli parlamentari

a consultare la risposta fornita dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 45/87 dell'onorevole Simpson ⁽¹⁾.

Si invitano inoltre gli onorevoli parlamentari che dispongano di prove sufficientemente precise di casi di presunta violazione della direttiva 84/450/CEE ⁽²⁾ ad inviare tali informazioni alla Commissione.

Il fatto che gli episodi descritti nelle interrogazioni interessino più Stati membri sembra essere di ostacolo al perseguimento dei responsabili. La Commissione sta considerando l'auspicabilità e la fattibilità di una normativa a livello comunitario in materia di merci e servizi non richiesti e, a tempo debito, presenterà le proposte che riterrà necessarie. Da notare tuttavia che la materia non figura tra le priorità indicate nel Libro bianco sul mercato interno.

⁽¹⁾ GU n. C 23 del 28. 1. 1988.

⁽²⁾ GU n. L 250 del 19. 9. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 416/89

dell'on. Johanna Maij-Weggen (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 ottobre 1989)

(90/C 47/13)

Oggetto: Divieto comunitario dei rivestimenti per pavimenti che contengono amianto

È noto alla Commissione che i rivestimenti per pavimenti che contengono amianto (materia plastica vinilica con un substrato a base di amianto) in caso di usura, deterioramento e rimozione risultano nocivi alla salute?

Sa la Commissione in quali Stati membri della CEE vengono ancora prodotti e venduti tali rivestimenti?

Intende essa predisporre una direttiva che ne vieti la produzione e la vendita a livello comunitario stabilendo altresì le modalità per una loro innocua eliminazione?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(31 ottobre 1989)

Nel corso del normale impiego di pavimenti in vinile contenenti amianto non si è constatata alcuna liberazione di fibre. In occasione della sostituzione totale di tali pavimenti o unicamente delle loro parti logore possono liberarsi fibre potenzialmente pericolose per la salute; in questo caso si applica la direttiva del 19 settembre 1983 ⁽¹⁾ sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Per quanto consta alla Commissione tale tipo di pavimento contenente fibre di amianto non è più prodotto nella Comunità ed è inoltre vietato ad esempio nella Repubblica federale di Germania e in Danimarca.

La Commissione intende proporre tra breve un divieto esteso all'intera Comunità di questo genere di pavimento, nonché di tutta una serie di altri prodotti contenenti amianto che possono rappresentare un pericolo per la salute.

(¹) GU n. L 263 del 24. 9. 1983, pag. 25.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 417/89

dell'on. Caroline Jackson (ED)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 ottobre 1989)
(90/C 47/14)

Oggetto: Regolamentazione sulle radiografie dentarie

La direttiva comunitaria 84/466/Euratom (¹) stabilisce le misure fondamentali relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami e trattamenti medici e sancisce il principio che tutte le esposizioni a radiazioni devono essere giustificate dal punto di vista medico e che qualsiasi esame radiologico superfluo va evitato.

Gli attuali requisiti fissati dall'ordine britannico dei medici dentisti prevedono un minimo di due radiografie per un'otturazione del canale radicolare.

Ritiene la Commissione che detto requisito sia conforme alla direttiva 84/466/Euratom, dal momento che tecniche diagnostiche alternative si rivelano altrettanto efficaci ed in linea con il punto 1 c) dell'allegato alla direttiva, in cui si afferma che dovrebbero essere promosse tecniche sostitutive che siano almeno altrettanto efficaci e comportino un rischio minore per la salute?

(¹) GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
(15 novembre 1989)**

La direttiva 84/466/Euratom, che stabilisce le misure fondamentali relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami e a trattamenti medici, vuole migliorare la protezione radiologica dei pazienti senza pregiudicare i benefici che i singoli traggono dall'utilizzazione delle radiazioni ionizzanti sotto il profilo della diagnosi, dell'individuazione precoce e della terapia.

Questa direttiva, indirizzata ai governi degli Stati membri, stabilisce gli obiettivi da raggiungere, affidando il compito di stabilirne la forma e i mezzi alle istanze nazionali.

Uno dei principi fondamentali della protezione radiologica dei pazienti è la giustificazione di qualsiasi esposizione a fonti di radiazioni ionizzanti per motivi sanitari.

Questo principio è stato incluso con una norma vincolante nella legislazione britannica dall'articolo 4 dell'«Ionising Radiation» (Protection of persons undergoing medical examination or treatment) Regulations 1988, su cui la Commissione è stata consultata, in virtù dell'articolo 33 del trattato Euratom, quando il testo era ancora allo stadio di progetto. Spetta ora ai dentisti stabilire, caso per caso, se sotto il profilo medico sia giustificato fare due radiografie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 418/89

dell'on. Derek Prag (ED)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 ottobre 1989)
(90/C 47/15)

Oggetto: Norme di controllo della progettazione per nuovi edifici

È nelle intenzioni della Commissione di armonizzare le norme di controllo della progettazione di nuovi edifici negli Stati membri?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
(17 novembre 1989)**

La Commissione non si propone di armonizzare le norme di controllo della progettazione di nuovi edifici negli Stati membri.

Essa non ritiene che tale argomento sia di sua competenza e non vede la necessità di un'azione a livello comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 421/89

dell'on. Carmen Diez de Rivera Icaza (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 ottobre 1989)
(90/C 47/16)

Oggetto: Utilizzazione di carta riciclata per le pubblicazioni ordinarie della CEE

L'industria della pasta di carta, com'è risaputo, è una delle più inquinanti: scarichi che inquinano gravemente i nostri fiumi, inquinamento atmosferico, consumo di acqua, di energia, costante deforestazione, ripopolamento inadeguato di specie a crescita rapida e, come conseguenza, incendi, ecc.

Per fare un solo esempio, la produzione di ciascuna tonnellata di carta richiede dai 100 ai 200 m³ di acqua pulita, 4 m³ di legno, ecc.

Per tutti questi motivi, non sarebbe urgente che le Comunità utilizzassero quanto più possibile per le loro pubblicazioni ordinarie carta riciclata?

Può dire la Commissione se intenda utilizzare tale tipo di carta?

In caso affermativo, quando? In caso negativo, per quali motivi?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(16 novembre 1989)

Si prega l'onorevole parlamentare di riferirsi alle risposte date dalla Commissione alle interrogazioni scritte n. 864/87 dell'on. Roelants du Vivier ⁽¹⁾ e n. 1511/88 dell'on. André ⁽²⁾.

Si fa inoltre presente che l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, responsabile della preparazione delle pubblicazioni comunitarie, utilizza carta riciclata nei suoi propri impianti. Nel 1988 il quantitativo di tale carta nel consumo totale è stato del 20 % circa.

La Commissione farà comunque del suo meglio per aumentare l'utilizzazione di carta riciclata.

⁽¹⁾ GU n. C 86 del 4. 4. 1988.

⁽²⁾ GU n. C 138 del 5. 6. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 450/89

dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 ottobre 1989)

(90/C 47/17)

Oggetto: Credito fondiario e normativa comunitaria nel settore finanziario e bancario

Può la Commissione confermare che a breve termine verranno fissate norme specifiche per i prestiti ipotecari, in particolare per quanto concerne l'ordine delle ipoteche, la valutazione del pegno e l'ammontare del prestito, dal momento che i prestiti ipotecari si distinguono notevolmente da altri tipi di prestiti?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(15 novembre 1989)

La Commissione conferma che sarà necessario fissare a breve termine norme specifiche per il credito ipotecario, in considerazione delle caratteristiche menzionate dall'o-

norevole parlamentare. A tale proposito, la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla proposta modificata di direttiva del Consiglio sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi nel campo del credito fondiario ⁽¹⁾. Tale proposta riconosce l'esistenza di diverse condizioni di erogazione del credito fondiario nei vari Stati membri, ma anziché prospettare la completa armonizzazione, che rappresenterebbe un'impresa molto lunga e macchinosa, si limita ad istituire il reciproco riconoscimento delle tecniche finanziarie. Tale impostazione ha ricevuto l'appoggio del Parlamento nel parere da questo espresso il 19 febbraio 1987 ⁽²⁾.

La Commissione osserva altresì che, in considerazione del fatto che la proposta di seconda direttiva mirante al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio ⁽³⁾ comprende in gran parte anche l'obiettivo della proposta di direttiva sul credito fondiario, la Commissione e gli Stati membri stanno sottoponendo a nuovo esame quest'ultima proposta, per stabilire se il comune obiettivo di liberalizzazione del settore del credito fondiario possa essere realizzato tramite altri provvedimenti.

⁽¹⁾ GU n. C 161 del 19. 6. 1987.

⁽²⁾ GU n. C 76 del 23. 3. 1987.

⁽³⁾ GU n. C 84 del 31. 3. 1988. Proposta modificata: GU n. C 167 del 3. 7. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 467/89

dell'on. Joaquin Siso Cruellas (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 ottobre 1989)

(90/C 47/18)

Oggetto: Emissione di moneta propria nella colonia britannica di Gibilterra

Il governo della colonia britannica di Gibilterra ha in progetto di ridurre, sul suo territorio, la circolazione di biglietti e monete del Regno Unito per sostituirle con la sua moneta interna. Tale operazione è già iniziata alla fine dell'anno scorso con la messa in circolazione di biglietti e monete proprie della colonia.

Senza voler entrare nel merito dell'eventuale illegalità della decisione della colonia britannica che non gode di sovranità e, dunque, di capacità di battere moneta propria, non si può dimenticare che numerosi turisti comunitari che hanno visitato la colonia in questione nell'estate scorsa sono stati obbligati ad accettare, al momento del cambio, moneta di Gibilterra che non hanno poi potuto cambiare con altre monete al di fuori del territorio del Peñon.

Per tale motivo si auspica conoscere il parere della Commissione sull'obbligo che viene imposto ai cittadini comu-

nitari in visita a Gibilterra di accettare la moneta della colonia britannica, che non ha corso legale sui mercati di cambio comunitari.

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(14 novembre 1989)

Per quanto consta alla Commissione, non esistono progetti di ridurre la circolazione di moneta del Regno Unito a Gibilterra. È possibile che l'onorevole parlamentare abbia frainteso il contenuto di una circolare inviata il 27 luglio 1989 alle banche dall'«Accountant General», in cui viene comunicata l'adozione di provvedimenti atti a salvaguardare il rapporto quantitativo esistente fra banconote locali e del Regno Unito.

Le banconote di Gibilterra, come quelle del Regno Unito, sono denominate in £, e la lira sterlina è l'unità monetaria del territorio. Le autorità di Gibilterra sono autorizzate ad emettere banconote locali dalla Currency Note Ordinance (Ordinanza sulle banconote) dell'11 maggio 1934, successivamente modificata. Questa prevede, fra l'altro, che le banconote di Gibilterra abbiano corso legale sul territorio, che siano convertibili alla pari in banconote del Regno Unito a Gibilterra, e che l'emissione di banconote sia coperta da un fondo di riserva di valore equivalente in £.

Non esiste, in linea di principio, alcun motivo perché le banche dei paesi della Comunità non debbano cambiare banconote di Gibilterra; spetta comunque ad esse soltanto decidere se effettuare o no tale operazione. I turisti che non desiderano portare banconote di Gibilterra fuori del territorio della colonia possono facilmente cambiarle contro banconote del Regno Unito o contro altre valute europee presso le banche e i cambisti di Gibilterra.

La forma di emissione di una valuta comunitaria, in questo caso la lira sterlina, non rientra nella sfera di competenza della Commissione. Si noti altresì che nel Regno Unito circolano banconote non solo della Banca d'Inghilterra, ma anche di banche scozzesi e nordirlandesi. Fatta salva la legislazione nazionale sul controllo dei cambi, spetta alle banche di ciascuno Stato membro decidere se cambiare le banconote emesse da un'autorità diversa da quella del loro paese. Nella vasta maggioranza dei casi, tale operazione viene effettuata, spesso a tassi diversi di commissione sul cambio, che riflettono i diversi costi per le banche interessate.

La Commissione è pienamente consapevole delle difficoltà che la conversione di valuta può causare ai cittadini degli Stati membri e dei costi economici che essa comporta, tanto più se si considera l'aumento del numero di viaggiatori. A suo giudizio, una soluzione definitiva si potrà trovare solo nel quadro della realizzazione dell'unione economica e monetaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 474/89

dell'on. James Ford (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 ottobre 1989)

(90/C 47/19)

Oggetto: Piastrini elettronici di individuazione per gli autori di reati penali

Cosa pensa la Commissione dell'introduzione da parte delle autorità britanniche di piastrini elettronici di individuazione per gli autori di reati penali, un'iniziativa che viola la convenzione europea dei diritti dell'uomo di cui il Regno Unito è firmatario?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(24 ottobre 1989)

Come è già stato precisato in occasione di risposte date ad interrogazioni relative a temi analoghi, le condizioni di detenzione negli Stati membri non rientrano nelle competenze della Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 482/89

dell'on. Jesús Cabezón Alonso (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 ottobre 1989)

(90/C 47/20)

Oggetto: Situazione sanitaria delle spiagge della Cantabria

Di quali informazioni è in possesso la Commissione sulla situazione sanitaria delle spiagge della Cantabria, per quel che concerne il 1988?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(31 ottobre 1989)

In applicazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio (¹), la Commissione ha già ricevuto dalla Spagna il rapporto di sintesi sulla qualità delle acque di balneazione.

Secondo questo rapporto le autorità spagnole hanno individuato, per quanto si riferisce alla costa cantabrica, 21 zone di balneazione controllate attraverso 25 punti di prelievo; la frequenza di quest'ultimo è stata inferiore a quella stabilita dalla direttiva, ma solo per quattro punti di prelievo.

In particolare, la spiaggia di Concha è stata giudicata non conforme alla direttiva.

Di conseguenza la Commissione avvierà una procedura d'istruzione sul caso e chiederà le necessarie informazioni alle autorità spagnole.

(¹) GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 492/89

dell'on. Victor Manuel Arbeola Muru (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(12 ottobre 1989)

(90/C 47/21)

Oggetto: Misure a favore delle imprese che proteggono l'ambiente

La Commissione considera favorevolmente le sovvenzioni concesse alle imprese dai governi, statali o regionali, per finanziare investimenti finalizzati all'acquisto e all'installazione di apparecchiature antinquinamento e operazioni di scavo di discariche pubbliche, nonché per utilizzare combustibili meno inquinanti nel processo produttivo, sempre al fine di migliorare l'ambiente?

Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione

(8 novembre 1989)

Le sovvenzioni che gli Stati accordano alle imprese a fini di tutela ambientale sono soggette alle disposizioni del trattato CEE in materia di aiuti di Stato. Ciò implica che gli Stati membri che desiderano concedere aiuti del genere devono notificarli alla Commissione conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, affinché possano essere presi in esame ai fini della loro compatibilità con le norme che disciplinano il mercato comune.

L'esame ha luogo alla luce delle disposizioni del trattato e dei criteri già formulati con riguardo agli aiuti di Stato in favore dell'ambiente. La Commissione ha già espresso un giudizio in linea di massima favorevole agli aiuti che:

- siano destinati a facilitare l'applicazione di nuove norme in materia ambientale;
- non rappresentino, in equivalente sovvenzione netta, oltre il 15 % del valore dell'investimento che di essi fruisce;
- siano concessi per impianti che sono già in funzione almeno due anni prima dell'entrata in vigore delle norme in questione.

La Commissione si riserva comunque il diritto di ritornare sulle sue decisioni qualora il principio secondo cui «chi inquina paga» dovesse essere riveduto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 533/89

dell'on. Joseph Pons Grau (S)
al Consiglio delle Comunità europee

(13 ottobre 1989)

(90/C 47/22)

Oggetto: Concorsi delle Comunità europee (Concorso CJ 181/88)

Il Consiglio controlla la corretta esecuzione delle funzioni attribuite alle autorità investite del potere di nomina del personale interno della Comunità europea?

Il Consiglio è al corrente dei sospetti di gravi irregolarità nell'ambito del concorso n. CJ 181/88 della Corte di giustizia, dove uno dei candidati, che non figura nell'organico di questa istituzione, occupa già da tempo uno dei posti che dovrebbero essere coperti mediante questo concorso?

Non ritiene il Consiglio che si possa stabilire un criterio di proporzionalità tra le spese destinate alla pubblicità dei concorsi e la corretta informazione degli interessati?

Risposta

(24 gennaio 1990)

Nell'ambito di ciascuna istituzione, l'autorità investita del potere di nomina determina, conformemente alle disposizioni dello statuto dei funzionari, le modalità dei propri concorsi. Non spetta pertanto al Consiglio intervenire nei concorsi organizzati da altre istituzioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 557/89

dell'on. Carlos-Alfred Gasóliba i Böhm (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee

(24 ottobre 1989)

(90/C 47/23)

Oggetto: Minoranze linguistiche

A che punto è arrivata l'elaborazione della relazione supplementare sulla situazione delle minoranze linguistiche in Europa con particolare riferimento alla Spagna e alla Grecia, compito affidato dal vicepresidente della Commissione, sig. Manuel Marin, al professore dell'università di Barcellona dr. Miguel Siguán?

Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione

(8 novembre 1989)

La relazione cui si riferisce l'onorevole parlamentare sta per essere ultimata.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 578/89

dell'on. Klaus Hänsch (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(24 ottobre 1989)

(90/C 47/24)

Oggetto: Piano di ridimensionamento delle capacità produttive del settore siderurgico nella CEE

È sempre decisa la Commissione a mantenere la sua presa di posizione originaria secondo cui la Repubblica federale

di Germania dovrebbe ridurre le sue capacità siderurgiche di 7-8 milioni di tonnellate oppure, di fronte al nuovo andamento dei consumi di acciaio, pensa di lasciar cadere una simile raccomandazione?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(17 novembre 1989)

La Commissione ha sempre analizzato il problema delle chiusure di capacità a livello globale comunitario e, salvo condizioni in casi specifici di aiuti, non ha mai indicato in che punto, a livello nazionale, si dovessero realizzare tali adattamenti strutturali.

La struttura dell'offerta, stando così le cose, non deve essere valutata su base di una situazione congiunturale particolarmente favorevole, ma basarsi su un periodo abbastanza lungo per permettere di eliminare gli effetti ciclici della domanda.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 579/89

**dell'on. François de Donnée (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee**

(24 ottobre 1989)

(90/C 47/25)

Oggetto: Ammende inflitte dalla Commissione per pratiche concordate

Nell'agosto 1989 la Commissione ha inflitto ammende a 14 produttori di tralicci saldati per pratiche contrarie all'articolo 85 del trattato CEE; in particolare l'impresa belga Steelinter è stata condannata al pagamento di un'ammenda di 315 000 ECU.

Può la Commissione far conoscere i motivi su cui si basa la sua decisione relativa a questo caso particolare?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(15 novembre 1989)

Si invita l'onorevole parlamentare a prendere visione del testo della decisione della Commissione del 2 agosto 1989 ⁽¹⁾, in virtù della quale è stata inflitta l'ammenda per i motivi ivi precisati.

(¹) GU n. L 260 del 6. 9. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 614/89

**dell'on. François de Donnée (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee**

(27 ottobre 1989)

(90/C 47/26)

Oggetto: Commercio di prodotti indispensabili alla raffinazione della droga

La seconda conferenza dell'ONU sulla droga ha chiesto per la prima volta un controllo più rigoroso del commercio dei prodotti precursori (prodotti chimici indispensabili per la raffinazione della droga).

La Commissione conta di presentare proposte concrete a seguito di tale raccomandazione?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(29 novembre 1989)

L'8 giugno 1989 la Comunità ha firmato la nuova convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e degli psicofarmaci, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988.

L'adesione della Comunità è motivata dalla sua competenza in materia di «precursori», prodotti chimici e farmaceutici fabbricati principalmente negli Stati Uniti ed in Europa e legalmente in vendita (per cui sono compresi nella tariffa doganale comune), i quali possono però essere impiegati nella fabbricazione di droghe illecite.

La Commissione presenterà al Consiglio, entro la fine del 1989, una comunicazione sulla ratifica della convenzione di Vienna del 1988 da parte della Comunità, in modo da poter applicare rapidamente la competenza comunitaria in materia di precursori; i lavori in merito sono già iniziati e la loro conclusione è prevista per l'inizio del 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 631/89

**dell'on. James Fitzsimons (RDE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(27 ottobre 1989)

(90/C 47/27)

Oggetto: Coefficiente di solvibilità degli enti creditizi

Desta preoccupazione presso la Federazione irlandese delle assicurazioni e altri membri del comitato europeo delle assicurazioni la possibile discriminazione nei confronti delle compagnie assicurative derivante dall'applicazione dell'articolo 6 della recente proposta di direttiva presentata dalla Commissione al Consiglio sul coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.

Secondo tale articolo, alle voci dell'attivo assistite da garanzia di enti creditizi nazionali si applica una ponderazione del 20 %, mentre alle stesse voci dell'attivo garantite da un'assicurazione cauzione si applica una ponderazione del 100 %.

Può la Commissione garantire che eliminerà tale inaccettabile distorsione della concorrenza tra il settore bancario e quello assicurativo?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(17 novembre 1989)

La Commissione è consapevole del fatto che potrebbero insorgere certe conseguenze negative per le compagnie di assicurazione, per le ragioni citate dall'onorevole parlamentare. La Commissione ha pertanto deciso di aggiungere alla proposta un nuovo ottavo considerando, nei termini seguenti: «considerando che la presente direttiva prevede ponderazioni differenziate per le garanzie prestate dagli istituti finanziari di varia natura; che la Commissione si impegna quindi ad esaminare se la direttiva considerata nel suo insieme determini distorsioni significative nelle condizioni di concorrenza tra gli enti creditizi e le compagnie d'assicurazione e, in base a tale esame, se sia giustificato adottare misure correttive;». Una volta effettuato l'esame in questione, la Commissione sarà in grado di giudicare se e in quale misura si presentino le asserite conseguenze negative e, all'occorrenza, potrà elaborare una nuova proposta.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 637/89

dell'on. Hiltrud Breyer (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 ottobre 1989)

(90/C 47/28)

Oggetto: Ripartizione per regioni degli stanziamenti per la ricerca

La Commissione può comunicare come sono ripartiti percentualmente tra le regioni e gli Stati membri, per ciascun esercizio dal 1979 a oggi, gli stanziamenti destinati al programma quadro nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché ai singoli programmi?

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(16 novembre 1989)

La ripartizione degli stanziamenti a favore del programma quadro di RST non è regionale ma piuttosto settoriale.

I criteri utilizzati dal Fondo europeo di sviluppo regionale per la definizione delle regioni non vengono applicati per la RST comunitaria.

Ogni anno la Commissione l'elenco dei contratti firmati nel settore della RST comunitaria, ripartendo i contratti firmati per argomento di ricerca e per Stato membro, settore per settore. L'elenco è regolarmente trasmesso al segretariato generale del Parlamento europeo.

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento l'elenco del 1987, anno della decisione del programma quadro 1987-1991, attualmente in corso e quello del 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 742/89

dell'on. Madron Seligman (ED)

al Consiglio delle Comunità europee

(14 novembre 1989)

(90/C 47/29)

Oggetto: Sostegno ad un'azione internazionale contro la pesca d'alto mare con reti alla deriva

Nell'Oceano Pacifico la pesca d'alto mare con reti alla deriva causa ogni anno la morte di decine di migliaia di delfini, foche, tartarughe e uccelli marini. Si tratta infatti di una tecnica di pesca indiscriminata con cui, nel vero senso della parola, viene spazzato via dal mare ogni tipo di pesce. Se continuerà a non essere controllata, la pesca d'alto mare con reti alla deriva potrebbe sconvolgere l'intero ecosistema dell'Oceano Pacifico e causare una falciatura di specie di mammiferi marini.

Il 2 ottobre scorso il primo ministro della Nuova Zelanda si è rivolto all'Assemblea generale delle Nazioni Unite in merito al problema della pesca d'alto mare con reti alla deriva. Il Consiglio intende chiedere ai governi degli Stati membri — peraltro tutti membri delle Nazioni Unite — di appoggiare presso tale sede gli sforzi della Nuova Zelanda e di promuovere un'azione a livello internazionale contro la distruzione degli ecosistemi provocata dalla predetta tecnica di pesca? Conta di iscrivere questo argomento al suo ordine del giorno?

Risposta

(24 gennaio 1990)

1. Il Consiglio annette molta importanza alle condizioni di esercizio della pesca al fine di garantire, tra l'altro, la conservazione delle risorse biologiche del mare. La richiesta per l'utilizzazione di metodi di pesca compatibili con la conservazione delle specie sarà trattata per la prima volta quest'anno, con il sostegno degli Stati membri della Comunità, nel contesto della risoluzione annuale dell'As-

semblea generale delle Nazioni Unite concernente il diritto del mare.

2. In tal senso, benché la Comunità non faccia parte di alcuna organizzazione internazionale nell'area del Pacifico che si occupa di problemi relativi alla pesca e benché non abbia concluso alcun accordo con gli Stati che si affacciano sull'Oceano Pacifico, il Consiglio ha deciso di comunicare alle Nazioni Unite, tramite la presidenza francese, il parere di massima favorevole della Comunità sulla proposta di risoluzione n. L 30 presentata il 2 novembre 1989 dagli Stati Uniti e da altri nove paesi.

3. Inoltre, il Consiglio non ha ricevuto alcuna proposta in materia da parte della Commissione.

le europeo, una descrizione in termini quanto più possibile concreti, il nome e l'indirizzo del beneficiario e l'ammontare del contributo assegnato?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(4 gennaio 1990)

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento europeo un elenco redatto per ordinatore contenente le informazioni richieste.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 808/89

dell'on. Gérard Deprez (PPE)

al Consiglio delle Comunità europee

(28 novembre 1989)

(90/C 47/30)

Oggetto: Problemi del trasporto su strada

Dal 1° dicembre 1989 il governo austriaco proibirà il lavoro notturno per i camionisti.

Questa misura creerà dei problemi per la categoria (ore di attesa, imbottigliamenti...).

Il Consiglio dei ministri può fornire delle informazioni sullo stato di avanzamento dei negoziati con l'Austria in questo settore?

Risposta

(24 gennaio 1990)

I negoziati nel settore dei trasporti con i paesi terzi di transito (Austria, Svizzera e Jugoslavia) sono condotti dalla Commissione sulla base del mandato deciso dal Consiglio il 19 dicembre 1988 in merito alla seconda fase di detti negoziati; non spetta pertanto al Consiglio esprimersi sul loro andamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 862/89

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 novembre 1989)

(90/C 47/31)

Oggetto: Interventi del FSE a favore del Belgio

Può la Commissione fornire, per ciascuno dei progetti che hanno beneficiato in Belgio di interventi del Fondo socia-

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 886/89

dell'on. Klaus Hänsch (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(29 novembre 1989)

(90/C 47/32)

Oggetto: Assunzione di esperti nazionali invece di funzionari europei

1. Quali sono i motivi per cui il Consiglio ostacola sempre più spesso l'assunzione di funzionari europei da parte della Commissione e obbliga quest'ultima ad utilizzare esperti nazionali, assunti a termine, anche per compiti di controllo dell'osservanza del diritto comunitario?

2. Quali garanzie vi sono che gli esperti nazionali, nonostante il legame che essi mantengono con le loro burocrazie nazionali, si lascino guidare nelle attività che svolgono per la Commissione esclusivamente dall'interesse comunitario e non accettino istruzioni esterne di alcun tipo?

Risposta

(24 gennaio 1990)

Il Consiglio non condivide l'opinione secondo cui esso obbligherebbe la Commissione ad avvalersi sempre più frequentemente di esperti nazionali per compiti di controllo dell'osservanza del diritto comunitario, a scapito dell'assunzione di veri e propri funzionari europei. Esso constata d'altra parte che il numero di questi ultimi è cresciuto regolarmente nel corso degli ultimi anni.

È compito della Commissione utilizzare al meglio i mezzi di cui dispone e si ritiene naturale che essa faccia ricorso anche alle competenze di esperti provenienti dagli Stati membri. Sarebbe inoltre utile distinguere tra gli esperti che acquisiscono lo status di agenti temporanei e quelli che sono semplicemente distaccati dalla loro amministrazione d'origine per un periodo limitato, per esempio, nell'ambito di programmi di scambi con i funzionari della Commissione.

Se gli interessati acquisiscono lo status di agenti temporanei, essi sono soggetti agli stessi obblighi dei funzionari comunitari, soprattutto per quanto riguarda l'indipendenza. Se essi conservano lo status di esperti nazionali, il Consiglio non ha nessun motivo di ritenere che essi non rispettino le norme deontologiche valide per l'insieme delle istituzioni comunitarie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 935/89

dell'on. José Happart (S)
al Consiglio delle Comunità europee
(1° dicembre 1989)
(90/C 47/33)

Oggetto: Abolizione della tassa di corresponsabilità lattiera

Nella tornata di dicembre 1988 il Parlamento europeo aveva chiesto la soppressione della tassa di corresponsabilità sul latte.

Oggi il Consiglio orienta le sue proposte in tal senso.

L'obiettivo di introdurre tale tassa si iscriveva nell'ambito di un'azione a favore della promozione dei prodotti lattiero-caseari. Ora, è noto che le risorse del prelievo di corresponsabilità hanno contribuito anche a finanziare le giacenze lattiero-casearie, oggi eliminate.

Che ne è ora di tale intenzione del Consiglio dei ministri?

In qual modo si procederà all'abolizione definitiva di tale corresponsabilità lattiera?

Quale destinazione riceverà il relativo fondo di riserva?

Risposta

(24 gennaio 1990)

Nella fissazione dei prezzi e misure connesse per la campagna 1989/1990 il Consiglio ha apportato alcuni elementi di maggiore flessibilità al sistema di corresponsabilità nel settore del latte, con effetto al 1° aprile 1989, prevedendo in particolare, in considerazione dell'evoluzione del mercato, una riduzione del tasso generale del prelievo dal 2% all'1,5% del prezzo indicativo del latte, una riduzione supplementare dello 0,5% per i piccoli produttori che forniscono fino a 60 000 kg, nonché un'esenzione dal prelievo per le zone svantaggiate.

Il programma specifico per l'utilizzazione di una parte dei fondi provenienti dalla tassa rientra in primo luogo nelle competenze della Commissione, la quale tuttavia informa annualmente il Consiglio delle sue intenzioni per la campagna successiva (per la campagna 1989/1990: 455 milioni di ECU in totale).

Per quanto riguarda la futura situazione in materia di tassa di corresponsabilità, il Consiglio non ha per ora avuto alcuna proposta da parte della Commissione. Tuttavia, esso esaminerà attentamente tutti gli elementi pertinenti relativi al regime di corresponsabilità alla luce delle proposte che la Commissione riterrà utile presentargli in un secondo tempo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 955/89

dell'on. Gérard Monnier-Besombes (V)
al Consiglio delle Comunità europee
(7 dicembre 1989)
(90/C 47/34)

Oggetto: Apertura di un'inchiesta sul comportamento delle forze di polizia il 28 settembre scorso a Miramas

Non sarebbe auspicabile che il Consiglio intervenisse presso lo Stato francese affinché sia avviata un'inchiesta per determinare i motivi che hanno indotto le forze di polizia ad intervenire in modo brutale contro i partecipanti di una manifestazione pacifica e non violenta, svoltasi il 28 settembre scorso a Miramas?

Anche l'autore di questa interrogazione, presente a tale manifestazione, è stato trattato senza riguardi, pur essendosi presentato alle forze dell'ordine quale membro del Parlamento europeo.

Tali fatti, più che un affronto personale, rappresentano una mancanza di rispetto della polizia nei confronti dello status di parlamentare europeo.

Chiedo pertanto al Consiglio di adoperarsi affinché i responsabili presentino delle scuse a questo Parlamento, e auspico che la presidenza francese sia invitata a esprimere il suo punto di vista su questo tipo di intervento.

Risposta

(19 gennaio 1990)

Non spetta al Consiglio pronunciarsi sulle dichiarazioni dell'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1046/89

dell'on. James Ford (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(18 dicembre 1989)
(90/C 47/35)

Oggetto: Rilevamento della presenza di metalli nel terreno come hobby

Alla luce del divieto in alcuni paesi dell'hobby del rilevamento di metalli nel terreno può dire la Commissione:

- 1) quali Stati membri hanno vietato o stanno valutando l'opportunità di vietare tale pratica?
- 2) sta essa stessa elaborando una normativa in questa materia e, se sì,
- 3) quali consultazioni intende condurre con organismi interessati, quali sono i motivi che giustificano tale normativa e qual è il calendario delle deliberazioni in corso?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(5 gennaio 1990)

L'oggetto dell'interrogazione esula dalla sfera di competenza della Commissione, che è spiacente di non disporre dell'informazione richiesta.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1165/89

**dell'on. Artur da Cunha Oliveira (S)
al Consiglio delle Comunità europee**

(10 gennaio 1990)

(90/C 47/36)

Oggetto: Libera circolazione delle persone — Nozione di lavoratore — Lavoratori impegnati in programmi di reinserimento sociale

Il 31 maggio scorso la Corte di giustizia delle Comunità europee ha emesso una sentenza nella causa Bettray (344/87) che limita alquanto, e per la prima volta, la nozione di lavoratore ai sensi del trattato CEE.

Nel caso in parola la Corte è partita dal principio in base al quale ad una persona proveniente da uno Stato membro

ma attiva in un altro, in un contesto nell'ambito del quale le attività da essa esercitate non sono un mezzo di inserimento sociale o di riqualificazione, non può essere riconosciuta la qualifica di lavoratore nel senso del diritto comunitario. La Corte contesta in effetti la finalità economica di tali posti di lavoro e l'importanza economica delle attività ivi esercitate.

Questa inaspettata sentenza viene a creare maggiori ostacoli alla libera circolazione delle persone che, per le condizioni di povertà nelle quali versano, di fatto non hanno o non esercitano una partecipazione attiva alla vita economica, dando quindi origine a una duplice Europa: l'Europa dei lavoratori, nel vero senso del termine, dei quali si riconosce importanza economica e per i quali lo spazio europeo sarà una realtà e l'Europa di quelli che si vedono costretti a risiedere permanentemente nei paesi di origine. Si vuol sapere dal Consiglio:

- 1) Come intende reagire a questa sentenza della Corte?
- 2) Intende adottare disposizioni regolamentari che, in accordo con l'Atto unico, garantiscano in tutti i casi la libera circolazione delle persone?
- 3) In caso affermativo, quando prevede di adottare tali disposizioni regolamentari?

Risposta

(26 gennaio 1990)

1. Spetta alla Commissione valutare se, in seguito alla sentenza citata dall'onorevole parlamentare, sia opportuno presentare proposte al Consiglio.

2. Per quanto attiene al diritto di soggiorno, la Commissione ha già presentato proposte che sono attualmente allo studio in seno al Consiglio.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ERASMUS: Bollettino

Pubblicato per conto della Commissione delle Comunità europee, Direzione generale Occupazione, Affari sociali e Istruzione, dall'ERASMUS Bureau. Prossimi numeri: 2/1988, 1/1989 (maggio), 2/1989 (ottobre).

Il **Bollettino**, pubblicato nelle nove lingue ufficiali della Comunità europea, copre tutti gli aspetti del programma comunitario ERASMUS. Le rubriche fisse riguardano i programmi interuniversitari di cooperazione (PIC), le attività delle agenzie nazionali per l'assegnazione delle borse (NGAA), i programmi di visite ERASMUS, i sussidi alle associazioni e alle pubblicazioni universitarie, il sistema di trasferimento di unità di corsi capitalizzabili (ECTS) e i Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC). La pubblicazione tratta poi in modo approfondito le tendenze comunitarie generali delle domande ERASMUS, i risultati della fase di selezione delle richieste di aiuti introdotte dai candidati, la valutazione del programma, gli autorevoli pareri di alcune personalità europee e di alcuni partecipanti ad ERASMUS nonché le informazioni relative ad altri tipi di cooperazione nel campo dell'insegnamento superiore. Il **Bollettino** si interessa inoltre ai sostanziali sviluppi registrati nel settore nei diversi Stati membri.

Prezzo: 9 ECU (abbonamento annuo)

Distribuzione: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e uffici di vendita e di abbonamento nei diversi Stati membri.



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo